REGIONE MARCHE — CALENDARIO VENATORIO 2026-2027

GIUNTA REGIONALE

La stagione venatoria ha inizio il 5 settembre 2026 e termina il 31 gennaio 2027.

I periodi di caccia per le diverse specie (riportati anche nella successiva in TABELLA 1 sono di seguito indicati:

a) Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: nei giorni **5, 6, 9, 12, 13 settembre 2026 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia in preapertura" e dal 20 settembre 2026 al 16 gennaio 2027.**

b) Quaglia: nei giorni **12, 13 settembre 2026 dalle ore 07:00 alle ore 10:00 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Quaglia in preapertura" e dal 20 settembre al 31 ottobre 2026.**

c) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.**

d) Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Starna, Pernice rossa: **dal 20 settembre al 6 dicembre 2026:**

– per le specie Lepre, Fagiano e Starna la Regione, su proposta del Comitato di Gestione dell'ATC limita l'accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;

– **nelle AFV**, dove la Lepre e il Fagiano sono cacciabili su specifici piani di prelievo annuali, **la stagione venatoria per entrambe le specie termina mercoledì 30 dicembre 2026**.

e) Coturnice: **il prelievo della specie non è consentito ad eccezione dell'ATC MC 2 attraverso specifico Piano di gestione approvato dalla Regione secondo le disposizioni del Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**

f) Volpe: **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Volpe".**

g) Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Porciglione, Folaga, Gallinella d'acqua: **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.**

l) Merlo: **dal 20 settembre al 31 dicembre 2026.**

m) Allodola: **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2026.**

n) Moretta: **dal 15 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 (il prelievo della Moretta è consentito ai soli cacciatori che siano in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM).**

o) Beccaccia: **dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Beccaccia".**

p) Moriglione: **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Moriglione".**

q) Combattente: **dal 20 settembre al 15 ottobre 2026 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Combattente".**

r) Pavoncella: **dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Pavoncella".**

s) Cinghiale: **dal 3 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027** nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica** con prelievo nelle forme collettive della braccata e della girata e in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione per la quale esiste specifica regolamentazione).

REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- **SETTEMBRE 2026:** nei giorni fissi di sabato 5, domenica 6, mercoledì 9, sabato 12, domenica 13, domenica 20, mercoledì 23, sabato 26, domenica 27, mercoledì 30.
- **Dal 1 OTTOBRE 2026 al 31 GENNAIO 2027**: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
- **Dal 1 OTTOBRE al 30 NOVEMBRE 2026**: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con la possibilità di utilizzare il cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

NB: IL PRELIEVO DELLA SPECIE LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, CINGHIALE E CONIGLIO SELVATICO È CONSENTITO NELLE SOLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ, SABATO E DOMENICA.

CACCIA IN PREAPERTURA

La caccia in preapertura nel mese di **SETTEMBRE** è consentita nei giorni, per le specie e negli orari come di seguito specificato:

GIORNI	SPECIE		ORARI
5 settembre	Colombaccio	Germano reale, Alzavola, Marzaiola	dalle 05:30 alle 12:00 dalle 17:00 alle 19:00
6 settembre			
9 settembre			
12 settembre			
13 settembre			
12 settembre	Quaglia (* si veda specifico paragrafo)		dalle 07:00 alle 10:00
13 settembre			

Nei giorni di preapertura (fatta eccezione per la caccia alla Quaglia regolamentata nel successivo paragrafo) **si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:**

a. l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;

b. è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;

c. l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia;

d. l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;

e. è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia;

f. le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistiche venatorie.

- DISCIPLINA SPECIFICA DELLA CACCIA -

CACCIA ALLA QUAGLIA IN PREAPERTURA

Nei giorni 12 e 13 settembre 2026 è consentita la caccia alla **Quaglia** dalle ore **07:00** alle ore **10:00**, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

- **Carniere massimo giornaliero: 5 quaglie/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 25 quaglie/cacciatore.**

CACCIA AL MORIGLIONE

Per la caccia al **Moriglione** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- **Piano di prelievo massimo: 320 moriglioni.**
- **Periodo di caccia:** dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 31 gennaio 2027.
- **Orari di caccia:** negli orari di cui alla Tabella 2 "Orari di caccia 2026-2027".
- **Accesso al prelievo:** limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale XCaccia-TVE Marche.
- **Carniere massimo giornaliero: 2 moriglioni/ cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 10 moriglioni/ cacciatore.**
- **Monitoraggio del prelievo:**

– Il monitoraggio del prelievo avverrà attraverso la specifica App (XCaccia-TVE Marche-Prelievo Moriglione 2026-2027) e il sistema gestionale a questa correlato permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.

– All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2026-2027".

– Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.

– L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT. CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App. attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.

CACCIA ALLA PAVONCELLA

Per la caccia alla **Pavoncella** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- **Piano di prelievo massimo: 609 pavoncelle.**
- **Periodo di caccia:** dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 31 gennaio 2027.
- **Orari di caccia:** negli orari di cui alla Tabella 2 "Orari di caccia 2026-2027".
- **Accesso al prelievo:** limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale XCaccia-TVE Marche.
- **Carniere massimo giornaliero: 5 pavoncelle/ cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 20 pavoncelle/ cacciatore.**
- **Monitoraggio del prelievo:**

– il monitoraggio del prelievo avverrà attraverso la specifica App (XCaccia-TVE Marche-Prelievo Pavoncella 2026-2027) e il sistema gestionale a questa correlato permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.

– All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2026-2027".

– Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Pavoncella contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.

– L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT. CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo della Pavoncella, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App. attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 609 pavoncelle.

CACCIA ALLA BECCACCIA

Per la caccia alla **Beccaccia** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027.
- **Orari di caccia:** la caccia alla Beccaccia **inizia un'ora dopo e termina un'ora prima** rispetto agli "ORARI DI CACCIA 2026-2027" indicati nella successiva **Tabella 2**.
- **Carniere massimo giornaliero a ottobre, novembre e dicembre: 3 beccacce/cacciatore.**
- **Carniere massimo giornaliero a gennaio: 2 beccacce/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 20 beccacce/ cacciatore.**

La caccia alla Beccaccia **è sospesa** al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteo-climatiche:

– mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 72 ore consecutive;

– presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. dopo 72 ore;

– presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare dopo 48 ore.

La sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'AMAP delle condizioni suesposte;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

CACCIA AL COMBATTENTE

Per la caccia al **Combattente** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 20 settembre al 15 ottobre 2026.
- **Modalità di caccia e di accesso al prelievo:** il prelievo del Combattente è consentito esclusivamente ai cacciatori che praticano la forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B).
- **Carniere massimo giornaliero: 3 combattenti/ cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 12 combattenti/ cacciatore.**

CACCIA ALLA VOLPE

La caccia alla Volpe potrà essere svolta nel periodo compreso dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 nelle seguenti forme:

– prelievo in forma vagante o da appostamento da parte del singolo cacciatore;

– caccia in squadre organizzate, formate da un massimo di n. 12 cacciatori, con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani da seguita;

– prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.

VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche dispone il divieto di esercizio venatorio, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi, sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

A **Bocca Trabaria.**
B **Passo Carosina.**
C **Fossato di Vico.**

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

CACCIA AL CINGHIALE

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del Cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del Cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti

TABELLA 1

SPECIE	PERIODI DI CACCIA 2026-2027											
	Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre			Gennaio		
Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Marzaiola	5, 6, 9, 12, 13		20											16	
Quaglia	12, 13		20			31									
Lepre			20							6		30 nelle AFV			
Fagiano			20							6		30 nelle AFV			
Coniglio selvatico			20							6					
Pernice rossa			20							6					
Starna			20							6					
Coturnice	caccia consentita solo nell'ATC MC 2 su specifico Piano di gestione														
Cornacchia grigia			20												31
Gazza			20												31
Ghiandaia			20												31
Volpe			20												31
Merlo			20									31			
Tordo bottaccio			20												31
Cesena			20												31
Tordo sassello			20												31
Folaga			20												31
Gallinella d'acqua			20												31
Porciglione			20												31
Beccaccino			20												31
Frullino			20												31
Canapiglia			20												31
Codone			20												31
Fischione			20												31
Mestolone			20												31
Moriglione			20												31
Moretta					15										31
Combattente			20		15										
Allodola				1								31			
Beccaccia				1											31
Pavoncella				1											31
Cinghiale				1											31

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Caccia

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati in Tabella 2

TABELLA 2

ORARI DI CACCIA 2026-2027	
settembre	**dal 2 al 13:** come da orari di preapertura
	dal 20 al 30: dalle ore 06:00 alle ore 19:15
ottobre	**dall'1 al 15:** dalle ore 06:00 alle ore 19:00
	dal 16 al 25 (termine ora legale): dalle ore 06:00 alle ore 18:30
	dal 26 (inizio ora solare) al 31: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
novembre	**dall'1 al 15:** dalle ore 05:30 alle ore 17:15
	dal 16 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:00
dicembre	**dal 2 al 14:** dalle ore 06:00 alle ore 16:40
	dal 16 al 31: dalle ore 06:00 alle ore 16:45
gennaio	**dal 2 al 14:** dalle ore 06.00 alle ore 17:15
	dal 16 al 31: dalle ore 05:50 alle ore 17:45

NOTA BENE:
LA CACCIA ALLA BECCACCIA INIZIA UN'ORA DOPO E TERMINA UN'ORA PRIMA RISPETTO AGLI ORARI SOPRA INDICATI

Nella stagione venatoria 2026-2027 è consentito a ciascun cacciatore abbattere le specie cacciabili nel numero di seguito indicato

TABELLA 3

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2026-2027			
SPECIE	**CARNIERE GIORNALIERO**		**CARNIERE STAGIONALE**
Lepre comune	1	Non più di 2 capi complessivamente	8 (limite non applicato nelle AFV)
Coniglio selvatico	2		
Fagiano	2		
Starna	2		
Pernice rossa	2		
Coturnice	**secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie**		
Colombaccio	10	Non più di 25 capi complessivamente	
	15 dal 1 ottobre al 15 novembre		
Quaglia	5		25
Allodola	10		50
Beccaccia	**3** nei mesi di ottobre, novembre, dicembre		20
	2 nel mese di gennaio		
Beccaccino	8		40
Frullino	8		
Pavoncella	5		20
Folaga	8		
Gallinella d'acqua	8		
Porciglione	8		
Germano reale	8		
Alzavola	8		
Marzaiola	8		
Canapiglia	8		
Fischione	8		
Moretta	8		
Moriglione	2		10
Mestolone	8		40
Codone	5		25
Combattente	3		12
Merlo	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		200
Cesena	25		200
Ghiandaia	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Volpe	25		
Cinghiale	5		

in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. È fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al Cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del Cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale e dei Cervidi viene disciplinato dallo specifico calendario 2026-2027 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11-quaterdecies comma 5 della L. 248/2005.

FORMA DI CACCIA PRESCELTA (OPZIONE)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla Lepre, al Fagiano, alla Starna, alla Coturnice (qualora consentito), alla Pernice rossa, agli Ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun ATC, l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse Lepre, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa e Ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli ATC istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un ATC.

TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni ATC provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (**X**) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'ATC prescelto; se caccia in Azienda Faunistico Venatoria; se caccia in Azienda Agri-Turistica Venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il Cinghiale.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della Volpe e del Cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.).
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'ATC prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo ATC.
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia entro il giorno 01/03/2027.

ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, nei seguenti periodi:
- dal 16 al 31 agosto: tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00;
- nel mese di settembre: nelle sole giornate del 3, 7, 10 dalle ore 06:00 alle ore 19:30;
- nel mese di gennaio: il sabato e la domenica dalle 06:00 alle 14:00.

L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticci.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli ATC, individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Regione Marche, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS ".
L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE e AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Il prelievo venatorio delle specie migratorie nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

DIVIETI e LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- è vietata la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccino;
- è vietata la posta alla Beccaccia;
- nelle Aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione:
  - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
  - della caccia agli Ungulati selvatici.
- **durante l'esercizio venatorio è vietato usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attività consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attività di controllo e di prelievo della specie Cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale.**

Relativamente al munizionamento nelle zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 09 ottobre 2023 che modifica la L. 157/92 e dal REGOLAMENTO (UE) 2021/57 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2021.

Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2026.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2026.

SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, così come riportate nell'allegato B.
Si ricorda che nei siti Rete Natura 2000:
- la caccia in preapertura è vietata;
- nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, con l'eccezione:
  - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
  - della caccia agli Ungulati selvatici.